



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTE le istanze presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, da numerosi italiani che hanno frequentato i corsi professionalizzanti "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*;

VISTA la documentazione prodotta a corredo delle istanze medesime, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

VISTE le Attestazioni di competenza professionale (ADEVERINTA) generalmente rilasciate dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania agli istanti laureatisi in Italia che hanno conseguito percorsi abilitanti in Romania, in cui viene dichiarato che i titoli indicati nel dispositivo conferiscono, in Romania, agli interessati "*il diritto all'insegnamento*" in un ambito disciplinare generico e corrispondente in linea teorica a più classi di concorso italiane;

VISTE le Attestazioni di competenza professionali (ADEVERINTA) generalmente rilasciate dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania agli istanti laureatisi in Romania che hanno conseguito percorsi abilitanti in Romania, in cui viene dichiarato che i titoli indicati nel dispositivo conferiscono, in Romania, agli interessati "*il diritto all'insegnamento*" una determinata disciplina a una determinata fascia d'età di alunni, corrispondenti inequivocabilmente a precise classi di concorso e gradi di istruzione;

RILEVATO che le istanze di riconoscimento dei cittadini rumeni sono corredate anche dal CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, ovvero dell'effettivo titolo di abilitazione all'insegnamento, che risulta invece mancante nelle domande degli italiani che hanno frequentato corsi professionalizzanti in Romania;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta attestazione di competenza professionale (ADEVERINTA)

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

è “*condizione necessaria, ma non sufficiente*” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza delle suddette attestazioni a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTE le numerose Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato al riguardo, che statuiscono che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell’attestazione di competenza professionale e dal diverso percorso abilitante dei cittadini rumeni, al fine di verificare che “*la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*”;

RITENUTO, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, come statuito dal TAR e dal Consiglio di Stato, atteso che la formazione professionale attestata verte su **materie sostanzialmente diverse** da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono **riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani**;

VERIFICATO, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, **non attesta inconfutabilmente il “livello” richiesto** per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

CONSIDERATO, inoltre, quanto all’effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all’approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “Didattica della specialità” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l’insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l’insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

RILEVATA in più istanze un’incongruente sovrapposizione, su cui sono in corso idonei accertamenti, tra il periodo di frequentazione dei corsi rumeni “A TEMPO PIENO” (CU FRECVENȚĂ in lingua rumena), dichiarata dall’università rumena relativamente ai due anni

di corsi/tirocini frequentati e i contemporanei incarichi di supplenza svolti dagli interessati in Italia e documentati attraverso relativi certificati di servizio;

VISTO che l'Amministrazione - dovendo prescindere per statuizione del Consiglio di Stato dai requisiti formali dettati dalla direttiva europea e considerando qualitativamente carente il percorso professionalizzante svolto dall'istante in questione in Romania - ha assegnato, in esecuzione delle sentenze definitive, misure compensative che prevedono due anni di tirocinio di adattamento presso un istituto scolastico italiano;

CONSIDERATO che - nonostante l'articolo 22 del D.Lgs. n. 206/07 preveda in merito alle misure compensative che *"Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni"* - il TAR si è pronunciato più volte in merito alle misure compensative stabilite da questo Ministero per i percorsi professionalizzanti degli italiani in Romania, definendo il tirocinio di due anni stabilito dall'Amministrazione *"non rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità"* (Sent. n. 7887/21);

VISTO il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato e acquisito agli atti con nota prot. n.27510 del giorno 8.11.2021, che, relativamente all'impugnazione da parte dei ricorrenti dei provvedimenti contenenti 2 anni (600 ore) di tirocinio, ha precisato che *"si potrà valutare, se del caso e nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, l'opportunità di prevedere una seppur limitata riduzione dell'anzidetta durata, tale da consentire - senza sminuire la valenza della necessaria ed equa misura comparativa - di dare esecuzione alle pronunce, cautelari e di merito riguardanti tale profilo, in vista di un positivo superamento del contenzioso"*;

DECRETA

1. Tutti i decreti di riconoscimento *sub condicione* relativi ai percorsi professionalizzanti rumeni indicati in premessa, che prevedono due anni (600 ore) di tirocinio di adattamento presso un istituto scolastico italiano - emessi dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione in favore dei ricorrenti destinatari di sentenze definitive del TAR e/o del Consiglio di Stato - **vengono rettificati** come segue al punto **3. Tirocinio di adattamento:**

Il tirocinio di adattamento della durata di **un anno scolastico** (invece di due), con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di **300 ore** (invece di 600), si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessato/a, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

**IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ASSUNTA PALERMO**